



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Regolamento
per la nomina e il funzionamento
delle Commissioni giudicatrici e del seggio di
gara per appalti di lavori, servizi e forniture**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 281 del 10.11.2020
In vigore dal 21.11.2020

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Seggio di gara – Nomina e funzioni
- Art. 4 Commissione giudicatrice
- Art. 5 Nomina dei Commissari
- Art. 6 Compensi
- Art. 7 Funzionamento della Commissione
- Art. 8 Disposizioni transitorie e finali.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture e delle concessioni.
2. Fine del presente regolamento è quello di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
3. Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme.
2. Le disposizioni previste per la nomina del seggio di gara sono utilizzate nel caso di procedure di gara al prezzo più basso.
3. Fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista sia tecnico che economico, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara. In via ordinaria, tuttavia, il compito di verifica della documentazione amministrativa spetta ad un seggio di gara.
4. Considerato l'obbligo di procedere all'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica, la commissione giudicatrice può lavorare con riunioni in modalità virtuale. In tale caso sarà garantito il rispetto delle disposizioni normative in tema di sicurezza e di tutela dei dati personali.

ART. 3 – SEGGIO DI GARA – NOMINA E FUNZIONI

1. La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo amministrativo (seggio di gara o RUP), individuato dal Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara.
2. Il Seggio di gara è composto dal RUP o da un funzionario di fascia D e da due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. I componenti del Seggio di gara sono scelti fra il personale dell'Ente.
3. Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa dell'Ente.
4. Al seggio di gara sono affidate le seguenti attività:
 - esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;
 - apertura e lettura delle offerte economiche;

- creazione della graduatoria dei partecipanti.

ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto tra il personale dirigente dell'Ente, o in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

3. I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

4. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Il Presidente ed i commissari devono pertanto sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente.

5. Per ogni commissione è nominato un segretario individuato tra il personale appartenente alla categoria D o C. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione. In tema di incompatibilità e astensione, ai segretari delle commissioni si applicano l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, l'articolo 42 del D. Lgs 50/2016 nonché l'articolo 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62.

6. La commissione è di supporto al RUP, ove richiesta, relativamente alla verifica sulle offerte anormalmente basse.

7. Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. Allo stesso modo è fatto obbligo ai componenti delle Commissione ed ai segretari di effettuare le debite segnalazioni anche ai soggetti responsabili della Prevenzione della Anticorruzione presenti presso l'Ente.

8. La commissione giudicatrice è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnico-economiche. Essa svolge la propria attività in seduta pubblica per la verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta; in sedute riservate relative all'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide; in seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale; eventuali sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte, ove ciò venga richiesto dal RUP.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ART. 5 – NOMINA DEI COMMISSARI

1. La commissione giudicatrice è nominata con Determinazione del Dirigente del Settore che svolge il procedimento di gara. Nella determinazione deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'amministrazione.

2. L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della commissione conferisce anche l'incarico di Presidente ed individua il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice.

3. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, di norma, tra i dirigenti e i dipendenti dell'Ente con esperienza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione all'ambito organizzativo di appartenenza o al titolo di studio e/o titoli professionali posseduti o per la pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno del Comune di Sesto San Giovanni. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum del dipendente selezionato.

4. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, ove possibile. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico, relativamente ad una nuova procedura di gara, immediatamente successiva alla precedente nomina, volta all'affido di contratto avente medesimo oggetto, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente avente la specifica esperienza.

5. La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è obbligatoria. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa in vigore e del Codice di comportamento vigente. Devono altresì mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

6. Possono essere nominati come componenti della commissione membri esterni all'amministrazione nei seguenti casi:

- accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato;
- assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
- per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili;

7. L'individuazione dei commissari esterni, in possesso di adeguate professionalità, avverrà mediante sorteggio tra una rosa di candidati, formata a seguito di elenchi forniti dalle Amministrazioni aggiudicatrici, dagli Ordini Professionali, dalle Università, su richiesta della Stazione appaltante per la singola gara, all'interno delle seguenti categorie: • dirigenti/funzionari appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici con comprovata esperienza nel settore oggetto della singola gara; • professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare; • professori universitari con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare;

8. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti

negli organici di ruolo delle Università, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al precedente comma non sia possibile per motivate ragioni da riportare negli atti di nomina della Commissione, i commissari saranno scelti sulla base di un elenco costituito, volta per volta, mediante avviso pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta tra i medesimo soggetti di cui al precedente comma

10. L'avviso dovrà essere pubblicato sul portale dell'Ente e deve esserne data massima pubblicità anche mediante invio agli ordini professionali o alle Facoltà universitarie in relazione all'oggetto dell'affidamento.

11. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso qualora dovuto.

12. Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme ai curriculum dei componenti, sul sito web del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dal D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

ART. 6 – COMPENSI.

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. I membri esterni delle commissioni hanno diritto ad un compenso calcolato sulla base del decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi",

3. Tenuto conto della sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. I, 31 maggio 2019, n. 6926 che si è pronunciata per l'annullamento del decreto del 12 febbraio 2018 citato nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice degli appalti, nella tabella di seguito riportata saranno riportati i compensi massimi per i componenti. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto e all'importo posto a base di gara, come disposto dal Decreto citato. I compensi indicati nella tabella che segue (si riporta la tabella approvata con il decreto ministeriale) sono da intendersi al lordo delle tasse e contributi e al netto di eventuali rimborsi spese:

| APPALTI DI LAVORI – CONCESSIONI DI LAVORI | |
|---|-------------------------------|
| importo a base di gara | Compenso lordo massimo |
| inferiore o pari a Euro 20.000.000,00 | Euro 8.000,00 |
| superiore a Euro 20.000.000,00 e inferiore o pari a Euro 100.000.000,00 | Euro 15.000,00 |
| superiore a Euro 100.000.000,00 | Euro 30.000,00 |



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

| APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI – APPALTI DI FORNITURE | |
|--|-------------------------------|
| importo a base di gara | Compenso lordo massimo |
| inferiore o pari a Euro 1.000.000,00 | Euro 8.000,00 |
| superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore o pari a Euro 5.000.000,00 | Euro 15.000,00 |
| superiore a Euro 5.000.000,00 | Euro 30.000,00 |

| APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA | |
|--|-------------------------------|
| importo a base di gara | Compenso lordo massimo |
| inferiore o pari a Euro 200.000,00 | Euro 8.000,00 |
| superiore a Euro 200.000,00 e inferiore o pari a Euro 1.000.000,00 | Euro 15.000,00 |
| superiore a Euro 1.000.000,00 | Euro 30.000,00 |

4. I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di apposite pezze giustificative. I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti solo se la residenza del commissario dista più di 10 km dalla sede ove si svolgerà la seduta della commissione e saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) sul sito web istituzionale. Oltre ai rimborsi chilometrici saranno riconosciuti i rimborsi per i biglietti aerei/nave/treno/pullman/taxi (quest'ultimo solo per tragitti non superiori a 20 km) e per le spese di vitto e alloggio qualora la residenza superi la distanza di 100 km. Per il vitto sarà riconosciuto un rimborso massimo pari a € 50,00 al giorno e per il pernottamento un rimborso massimo pari a € 100,00 a notte.

5. Le spese per la commissione giudicatrice devono essere indicate nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura/concessione tra le somme a disposizione. Il RUP, nella scelta dell'importo, deve, motivatamente, stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari (es: grado di

complessità dell'affidamento, numero dei lotti, criterio di attribuzione dei punteggi, tipologia di progetti ecc.)

ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
2. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
3. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo svolto su piattaforma telematica potrà essere utilizzato il report della procedura, ove sono tracciate tutte le operazioni effettuate, in sostituzione del verbale.
4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Ente.
5. Nel corso dell'ultima riunione la commissione formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute o con il report quando previsto, essere tempestivamente inviata al RUP o al Dirigente competente che curerà gli adempimenti successivi.

ART. 8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Il presente provvedimento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme. Esso, tuttavia, continuerà a trovare applicazione anche a seguito dell'istituzione presso l'ANAC in tutti i casi in cui si procederà alla nomina di uno o più componenti di Commissioni giudicatrici interne al Comune nell'ambito delle procedure di scelta del contraente di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di non particolare complessità.
3. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia, incluse le linee guida ANAC. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente regolamento risulti in contrasto.
4. Tutte le disposizioni regolamentari dell'Ente precedentemente approvate si intendono implicitamente abrogate ove in contrasto con la presente disciplina.